

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 995

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del deputato COLA

(V. Stampato Camera n. 586)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della
Camera dei deputati il 17 dicembre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 dicembre 2001*

—————

**Modifica all’articolo 165 del codice di procedura civile,
in materia di costituzione dell’attore**

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'attore, entro trenta giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro quindici giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale».

2. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro quindici giorni dall'ultima notificazione».